Documento firmato digitalmente
Il Presidente e Relatore
GENNARO DI BISCEGLIE

Sentenza n. 247/2023
Depositata il 06/11/2023
Il Segretario
ANDREA PERGOLINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 2, riunita in udienza il 05/10/2023 alle ore 10:31 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente e Relatore
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
ERCOLANI DAVIDE, Giudice

in data 05/10/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 87/2023 depositato il 29/05/2023

proposto da

Hotel Roma Di Marcatelli Stefano E Giampaolo E C. Sas - 01730350400

Difeso da
Roberto Feligioni Casadei - FLGRRT61L12H294J
Luca Filippi 0541372053 - FLPLCU88P27H294M

Rappresentato da Giampaolo Marcatelli - MRCGPL61A19H294Z

ed elettivamente domiciliato presso robertofeligioni@pec.commercialisti.it

contro

Comune di Rimini

Difeso da
Ivana Manduchi - MNDVNI61T55H294J

ed elettivamente domiciliato presso ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 154 IMPOSTA DI SOGG 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Nullità avviso di accertamento - In subordine, riduzione pretesa impositiva - Vittoria spese di giudizio -

Resistente/Appellato: Inammissibilità ricorso ex artt. 19 e 21 Dlgs n.546/1992 - Rigetto ricorso - Rigetto riduzione *quantum* dovuto tenuto conto dell'errore materiale - Condanna spese di giudizio -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10 febbraio 2023 Marcatelli Giampaolo, in qualità di legale rappresentate della Società "HOTEL ROMA DI MERCATELLI STEFANO E GIAMPAOLO & C. S.a.s." - difesa e rappresentata nel presente giudizio dall'avv. Luca Filippi, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Rimini, e dal rag. Roberto Feligioni, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini - veniva impugnato l'avviso di accertamento in rettifica del provvedimento n.154 del 2022, emesso dal Comune di Rimini, relativo all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2021.

Col ricorso veniva precisato che il 7 dicembre 2022 era stato notificato il provvedimento n.154/2022 per omesso pagamento dell'Imposta di Soggiorno per n. 9.477 presenze, relative al periodo maggio/settembre 2021, a fronte di n. 4.714 dichiarate dalla ricorrente. Ciò sulla scorta dei dati trasmessi dal Ministero dell'Interno al quale la ricorrente aveva comunicato il numero dei pernottamenti, in conformità alle disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza. A seguito di osservazioni e produzione di documenti da parte della ricorrente, il Comune di Rimini - il 16 dicembre 2022 - notificava un secondo provvedimento col quale rettificava il precedente avviso di accertamento. Questo veniva impugnato e dava origine al presente giudizio. Col ricorso veniva eccepita l'illegittimità dell'avviso in quanto fondato su mere presunzioni inidonee a sostenere l'accertamento. Infatti, l'Amministrazione si era limitata ad eseguire un calcolo "*postumo*" a ritroso, partendo dal dato fornito dal Ministero dell'Interno, ovvero "...*le presenze mensili complessivame presso la struttura " HOTEL ROMA"...*". A seguito di osservazioni elevate dal rappresentante della Società, il Comune di Rimini prendeva atto dei pernottamenti esclusi o esenti dal versamento dell'Imposta di Soggiorno e riduceva l'iniziale pretesa di n. 2750 presenze. Tale riduzione, però, veniva contestata in quanto non si era tenuto conto di tutte le ipotesi di esenzione, evidenziando che il Comune si era limitato ad operare une semplice differenza tra i dati forniti dal Ministero e quelli fornti dalla ricorrente, oberandola di un onere che la stessa non era in grado di sostenere in ragione del tempo trascorso e della circostanza che per le comunicazioni di P.S. non viene rilasciata alcuna ricevuta. Veniva precisato che la ricorrente, attraverso le fatture emesse e altra "*documentazione extra-contabile"*, "*...è riuscita a documentare l'esenzione e l'esclusione di una parte dei pernottamenti dichiarati, ma, come logico, non di tutti...*". Veniva anche eccepita l'erronea quantificazione dell'imposta "*suppostamente*" dovuta in quanto, nell'eseguire la rettifica, il Comune di Rimini aveva preso come dato di partenza n. 9.744 presenze invece di n. 9477, corrispondenti a quelle dichiarate dalla ricorrente all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Pur trattandosi di una "*mera svista*", tale errore si riverberava sul calcolo dell'entità della pretesa contestata nella misura di euro 534,00, considerando la tariffa dell'Imposta, le sanzioni e gli interessi.

Si costituiva il Comune di Rimini per confermare la legittimità del provvedimenti impugnato. In via pregiudiziale veniva eccepita l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art.19, comma 3, del Dlgs n.546/ 1992 in quanto l'atto impugnato doveva intendersi "*secondario"* rispetto a quello originario notificato il 7 dicembre 2022 e, pertanto, atto non soggetto ad autonoma impugnazione ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera a) del Dlgs n.

159/2015. Veniva anche eccepita l'inammissibilità per mancata presentazione del ricorso nei termini stabilit dall'art.21 Dlgs n.546/1992 in quanto l'avviso di accertamento era stato notificato il 7 dicembre 2022 e il ricorso proposto il 13 febbraio 2023, oltre i termini previsti dalla norma. In via subordinata il Comune prendeva posizione nel merito. Per quanto riguardava l'eccezione relativa all'utilizzo del metodo induttivo da parte dell'Ente per calcolare le presenze soggette ad Imposta, veniva osservato che il calcolo era stato eseguito utilizzando i dati messi a disposizione dal Ministero dell'Interno dalla sua banca dati alla quale è consentito attingere ai sensi dell'art. 13 *quater* , commi 2 e 3, del DL n.34/2019, convertito in Legge n.58/2019. Il sistema prevede che le presenze comunicata al Ministero dell'Interno sono riversate all'Agenzia delle Entrate che, a sua volta, le rende disponibili alle Amministrazioni Comunali che hanno istituito l'Imposta di Soggiorno al fine di verificare la correttezza degli adempimenti fiscali (Portale "Siatel Punto Fisco"). Per il Comune di Rimini i dati sono stati resi acessibili a decorrere dall'anno d'Imposta 2020, in forma anonima ed aggregata. Veniva richiamato l'art.6, comme 7, del Regolamento Comunale di applicazione dell'Imposta di Soggiorno, vigente all'epoca della vicenda in esame ed evidenziando gli obblighi ai quali arano tenuti i gestori di strutture alberghiere. Veniva richiamato anche l'art.8, comma 3, del medesimo Regolamento, in paticolare nelle parte relativa agli strumenti ai quali è consentito all'Amministrazione ricorrere per la determinazione del tributo dovuto. Nel caso in esame per il perido che interessa la ricorrente aveva dichiarato n. 4.429 presenze imponibili, n. 334 presenze esenti, per un totale di n. 4.763 presenze; dati diversi da quelli comunicati dal Ministero dell'Interno, che sommavano a n. 9.477, e che evidenziavano che erano state denunciate meno della metà delle presenze. veniva evidenziato che l'Amministrazione non era in grado di verificare la tipologia dei pernottamenti in ragione delle tipologia dei dati firniti dalla P.S. e che solo la ricorrente poteva avere la documentazione idonea a provare eventuali esenzioni dal tributo. Venivano evidenziate altre incongruità della posizione della ricorrente in relazione ai dati contenuti nei modelli relativi alla sua denuncia dei redditi, al numero dei posti letto autorizzati dal Comune rispetto a quelli comunicati e alla previsione - per l'anno 2021 - di utilizzo del sistema informatico per la dichiarazione per l'Imposta di Soggiorno. Sistema che la ricorrente non aveva ritenuto di utilizzare. Per quanto riguarda l'eccezione relativa al dato riguardante il numero delle presenze dal quale partire per operare il controllo della corrtetta denuncia delle presenze ai fini dell'Imposta di Soggiorno, l'Amministrazione ammetteva l'errore di digitazione per il quale in vece di n. 9.477 presenze ne erano state indicate n. 9.744.

Con memorie illustrative del 19 settembre 2023 il Comune di Rimini, nel ribadire la fondatezza del provvedimento impugnato, segnalava giurisprudenza di merito in tema di onere probatorio incombente sulla parte ricorrente in fattispecie analoga a quella in discussione.

All'udienza del 5 ottobre 2023 le parti, etrambe presenti, ribadivano le conclusioni in atti e l'Amministrazione indicava precisamente il numero delle presenze soggette a Imposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutate le ragioni esposte dalla Società ricorrente e tenuto conto delle precisazioni fornite dal Comune di Rimini - che per entrambe le parti si intendono richiamate - questo Collegio ritiene il ricorso parzialmente fondato. Si osseva, infatti, che le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Rimini in ordine all'inammissibilità del ricorso appaiono infondate. Di fatto, non può sfuggire che il primo avviso notificato il 7 dicembre 2022 era stato sostituito, a titolo di modifica/integrazione a seguito di osservazoni presentate dalle ricorrente, con quello notificato il 16 dicembre 2022 che, di fatto, diveniva il vero provvedimento che avrebbe inciso negli interessi della Società ricorrente e che, quindi, poteva essere oggetto di impugnazione. L'avviso notificato il 16 dicembre 2022 conteneva la vera e definitiva pretesa impositiva, tenuto anche conto che non sono previsti *"atti secondari*" tra quelli dell'art. 19 Dlgs n.564/1992 e, pertanto, legittima risultava la sua impugnazione. Dalla data della notifica di questo sarebbero decorsi i termini per verificare la tempestività dell'impugnazione. Relativamente al merito della vicenda, si osserva che la verifica eseguita dall'Amministrazione non risulta affatto fondata su presunzioni semplici ovvero frutto di una superficiale

verifica dell'adempimento previsto dal Regolameto Comunale vigente all'epoca dei fatti. Si osserva, infatti, che rimane incontestato e incontestabile il dato relativo ai pernottamenti in possesso del Ministero dell'Interno. Per legge, gli operatori del settore alberghiero - al quale appertiene la Società ricorrente - devono obbligatoriamente fornire i dati corrispondenti ai pernottamenti nelle loro strutture per ragioni di Pubblica Sicurezza. Di tali dati, in forma anonima e aggregata, le Amministrazioni locali che hanno istituito l'Imposta di Soggiorno possono fare uso per verficare l'assolvimento dell'obbligo del pagamento della dell'Imposta e recuperare eventuali irregolarità. Poichè il dato in possesso dell'Amministrazione Statale è finalizzato a scopi diversi da quelle locali, per queste è necessario scorporare dalle presenze comunicate dall'operatore al Ministero dell'Inrerno da quelle che non comportano il pagamento dell'imposta, in ragione di particolari situazioni o per determinate categorie di soggetti. In base ai dati suo in possesso ed eseguite le necessarie verifiche, l'Amministrazione Comunale - ricorrendone gli obiettivi presupposti - procede al recupero. Nel caso in esame, alla Società ricorrente è stato consentito di contestare in via procedimentale il numero di pernottamenti che sostenevano la (prima) pretesa impositiva. L'Amminitrazione ha preso atto della fondatezza delle posizioni che davano origine ad esenzione e ha richiesto (definitivanete ed effettivamente) l'integrazione di quanto non versato, per un numero di pernottamenti che erano risultati dalla differenza tra il dato iniziale fornito dal Ministero dell'Interno e quello documentato dalla Società ricorrente. Come dichiarato dal rapresentante della parte resistente nel corso della discussione del ricorso, il dato definitivo corrisponde a n. 1.964 presenze per le quali la Società ricorrente non ha saputo fornire elementi ai fini dell'esenzione dal tributo. Sul punto giova precisare che in tema di esenzioni ovvero di benefici ovvero di trattamenti più favorevoli accordati al contribuente, su questo ricade l'onere dirimente di darne prova, anche in virtù del generale principio previsto dall'art. 2697 Codice Civile. L'osservazione della Società ricorrente in ordine alla difficoltà di provare tutte le situazioni di esenzione in ragione del tempo trascorso o del difficlle reperimento della documentazione necessaria risulta inammissibile. Il pagamento richiesto - nel 2022 - riguardava l'Imposta di Soggiorno relativa all'anno 2021, arco temporale che non può certo definirsi risalente e per il quale, con la normale diligenza che ci si attende da un operatore del settore alberghiero, non dovrebbero sorgere problemi di conservazione documentale. Infondata, inoltre, risulta l'osservazione della Società ricorrente sull'onere che incomberebbe sull'Amministrazione Comunale di verificare autonomamente le posizioni che danno origine ad esenzione. Tenuto conto della procedura che il Comune di Rimini ha dovuto osservare, solo la Società ricorrente poteva fornire dati certi in ordine ad esenzioni del tributo. Si osserva anche che il Comune di Rimini ha evidenziato diverse altre inconguenze relative ai dati forniti dalla Società ricorrente in ordine alla capienza di posti letto e posti letto utilizzati nel periodo che qui interessa, per le quali la Società ricorrente non ha preso posizione. Infine, per quanto riguarda l'errore di digitazione del dato fornito dal Ministero dell'Interno relativo alle presenze nel periodo che qui interessa (n. 9.744 rispetto a quello esatto di 9.477) ne è stata segnalata la inconferenza - in quanto errore di digitazione - per determinare il numero esatto delle presenze da sottoporre a tributo. L'operato del Comune di Rinimi, conclusivamente, risulta cortretto e legittimo. Per i motivi che precedono si dispone l'accoglimento parziale del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento dell'imposta corrispondente a n. 1964 presenze da sottoporre a imposta di Soggiorno, ad integrazione di quanto già versato. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o da ritenersi assorbita, dichiara l'accoglimento parziale del ricorso in ordine alla sua ammissibilità. Respinge per il resto e condanna il ricorrente al pagamento - ad integrazione di quanto già versato - dell'Imposta di Soggiorno a favore del Comune di Rimini per n. 1.964 presenze. Spese di lite compensate.